



CAMMINO DIRITTO

Rivista di informazione giuridica
<https://rivista.camminodiritto.it>



PER LE SEZIONI UNITE L'ART. 384 C.P. SI APPLICA ANCHE AI CONVIVENTI MORE UXORIO

«L'art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore», questa la massima di Cass., Sez. un., sent. 26 novembre 2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10381

di **La Redazione, Ilaria Taccola**
IUS/17 - DIRITTO PENALE
Articolo divulgativo - ISSN 2421-7123

Direttore responsabile
Raffaele Giaquinto

Publicato, Mercoledì 17 Marzo 2021

In attesa di pubblicare dei commenti più approfonditi, diamo la notizia dell'avvenuto deposito da parte della Corte di Cassazione a Sezioni Unite della sentenza 6 novembre 2020 (dep. 17 marzo 2021), n. 10381, con la quale ha dato risposta al quesito sull'applicabilità della causa di esclusione della punibilità ex art. 384 c.p. anche ai conviventi more uxorio.

Come è noto, da sempre l'applicabilità dell'art. 384 c.p. alla convivenza more uxorio è una questione dibattuta in dottrina e in giurisprudenza. L'interpretazione prevalente tendeva a escludere l'operatività della causa di non punibilità in questione, argomentando soprattutto sulla diversità della convivenza more uxorio rispetto alla famiglia fondata sul matrimonio.

La Corte di cassazione nella sentenza in questione ha, invece, ritenuto superabili le obiezioni sulla diversità delle forme di famiglia, ritenendo in particolare che l'art. 384 c.p. configuri una causa di esclusione della colpevolezza la cui ragione di non punibilità va ricercata nella particolare situazione emotiva vissuta dal soggetto tale da rendere non esigibile l'osservanza del divieto imposto dalla norma penale.

Infatti, le Sezioni Unite hanno stabilito che

«l'art. 384, primo comma, cod. pen., in quanto causa di esclusione della colpevolezza, è applicabile analogicamente anche a chi ha commesso uno dei reati ivi indicati per esservi stato costretto dalla necessità di salvare il convivente more uxorio da un grave e inevitabile nocumento nella libertà e nell'onore».

Note e riferimenti bibliografici

* Il simbolo {https/URL} sostituisce i link visualizzabili sulla pagina:
<https://rivista.camminodiritto.it/articolo.asp?id=6856>